

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE
VEICOLI PRIVATI UTILIZZATI
PER MISSIONE – ADEMPIMENTI DI SERVIZIO**



Cremona
COMUNE DI CREMONA

COMUNE DI CREMONA

Piazza del Comune n. 8

26100 Cremona

Partita Iva 00297960197

CODICE CIG:

Durata del contratto

dalle ore	24,00 del	31.12.2025
alle ore	24,00 del	31.12.2028

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo, fissati

Alle ore 24:00 di ogni	31.12
------------------------	-------

SOMMARIO

PREMESSA.....	4
SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI.....	4
Art.1 – Definizioni.....	4
Art. 2 – Descrizione dell’Attività del Contraente.....	5
Art. 3 – Veicoli assicurati.....	5
SEZIONE 2- NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE.....	6
Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede.....	6
Art. 2 – Assicurazioni presso diversi Assicuratori.....	6
Art. 3 – Durata del contratto.....	6
Art. 4 – Pagamento del premio - decorrenza della garanzia –regolazione premio.....	7
Art. 5 - Variazione del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto.....	8
Art. 6 – Revisione dei prezzi.....	8
Art. 7– Disciplina dei casi di recesso dall’assicurazione.....	9
Art. 8 – Prova del Contratto e modifiche dell’assicurazione.....	10
Art. 9 - Forma delle comunicazioni.....	10
Art. 10 – Oneri fiscali.....	10
Art. 11 – Foro competente.....	10
Art. 12 - Rinvio alle norme di legge.....	10
Art. 13 - Interpretazione del contratto.....	10

Art. 14 – Ispezioni e verifiche della Società.....	10
Art. 15 – Titolarità dei diritti nascenti della polizza.....	11
Art. 16 – Estensione territoriale.....	11
Art. 17 – Obbligo di fornire i dati sull’andamento del rischio.....	11
Art. 18 – Clausola Broker.....	11
Art. 19 - Tracciabilità dei Flussi Finanziari ex Legge 136/2010 e s. m. e i.....	12
Art. 20 – Coassicurazione e delega (valida solo in caso di coassicurazione).....	12
Art. 21 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause).....	12
SEZIONE 3 – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.....	13
Art.1 – Oggetto dell’assicurazione.....	13
Art.2 – Prestazioni aggiuntive.....	14
Art.3 – Eventi esclusi.....	15
SEZIONE 4 - GESTIONE DEI SINISTRI.....	16
Art.1 – Obblighi in caso di sinistro.....	16
Art.2 – Esagerazione dolosa del danno.....	16
Art.3 – Determinazione dell’ammontare del danno.....	17
Art.5 – Procedura per la valutazione del danno - Mandato dei periti.....	17
Art.6 – Identificazione dei veicoli.....	18
Art.7– Limite massimo dell’indennizzo.....	18
Art.8 – Riparazioni.....	18
Art.9 – Recuperi.....	18
Art. 10 - Pagamento dell’indennizzo.....	19
Art.11 - Rinuncia all’azione di surroga.....	19

SEZIONE 5 - SOMME ASSICURATE CALCOLO DEL PREMIO, FRANCHIGIE E SCOPERTI.....19

Art.1 – Somme assicurate e calcolo del premio.....19

Art.2 – Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti.....20

Art.3 – Riparto di coassicurazione (IN CASO DI COASSICURAZIONE).....21

Art. 4 – Clausole vessatorie.....21

PREMESSA

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte. La firma apposta dal Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione (eventuale).

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI

Art.1 – Definizioni

Assicurazione	Il contratto di assicurazione
Accessorio	L’installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optionals
Annualità assicurativa o periodo assicurativo	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dalla Assicurazione
Broker	Willis Italia S.p.a. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società
Contraente	Il soggetto che stipula l’assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza
Cose assicurate	Beni oggetto di copertura assicurativa. Sono detti anche enti assicurati

Danno Parziale	Danno le cui spese di riparazione risultano inferiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro
Danno Totale	Danno in cui le spese per la riparazione del veicolo superino il 75% del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro e sempreché l'Assicurato abbia provveduto alla demolizione del relitto
Franchigia	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Massimale per sinistro	La massima esposizione della Società per ogni sinistro
Optional	L'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice o da altra ditta specializzata con supplemento al prezzo base di listino.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Scoperto	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Società	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici
Valore commerciale	Valore rilevato da Quattroruote sommato al valore che avevano, alla data del sinistro, le parti accessorie in dotazione
Veicolo	Veicoli a motore iscritti al P.R.A. di proprietà o in uso dei soggetti per i quali è prestata l'assicurazione.

Art. 2 – Descrizione dell'Attività del Contraente

Ente territoriale – Comune.

Tra le attività del Contrente sono comprese quelle istituzionali oltre che accessorie, accessorie, complementari o comunque svolte di fatto con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

La presente polizza è contratta dal Comune di Cremona anche in nome e per conto della **FONDAZIONE AMILCARE PONCHIELLI** – Corso Vittorio Emanuele II n. 52 – C.F. 93040420197.

La Fondazione Amilcare Ponchielli si occupa della promozione e sviluppo delle attività di rilevante interesse e valore artistico e culturale , delle arti musicali e dei teatri, della gestione del teatro Amilcare Ponchielli e di altri eventuali teatri e luoghi di spettacolo.

Art. 3 – Veicoli assicurati

VEICOLI ISCRITTI AL PRA DI PROPRIETA' E/O IN USO A DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, PERSONE AUTORIZZATE DAL CONTRAENTE A SERVIRSI DEL PROPRIO VEICOLO PER MOTIVI DI SERVIZIO

Veicoli di proprietà e/o in uso (anche se di familiari e/o di terzi):

- ai DIPENDENTI, agli AMMINISTRATORI (Sindaco, vice sindaco, assessori, consiglieri) e al SEGRETARIO COMUNALE del **COMUNE DI CREMONA**
- ai DIPENDENTI e agli AMMINISTRATORI (Presidente, sovrintendente, consiglieri) della **FONDAZIONE AMILCARE PONCHIELLI**

ed utilizzati in occasione di trasferte e/o missioni e/o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, compreso il servizio di reperibilità, limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle missioni o prestazioni del servizio stesso.

Sono esclusi i veicoli di proprietà del Comune di Cremona o della Fondazione A. Ponchielli o in uso esclusivo agli stessi a seguito di contratti di noleggio, leasing, comodato e simili.

SEZIONE 2- NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Si conviene tuttavia che l'omissione da parte del Contraente di circostanze aggravanti il rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e/o durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva.

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni variazione del rischio, così come previsto dal successivo Art. 5 "Variazione del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto".

Art. 2 – Assicurazioni presso diversi Assicuratori

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi veicoli assicurati con il presente contratto esistano altre coperture assicurative, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi. La Società rinuncia fin d'ora alla facoltà concessale dal disposto dell'art. 1910 del C.C..

Si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o di quelle che verranno di seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo solo in caso di sinistro.

Art. 3 – Durata del contratto

Il contratto ha decorrenza dalle ore 24.00 del 31.12.2025 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2028 senza tacito rinnovo

Trattandosi di contratto di durata pluriennale alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata (o PEC) da inviarsi con preavviso non inferiore a sei mesi rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

E' facoltà del Contraente, in caso di cessazione del contratto per qualsiasi motivo, compreso l'eventuale esercizio dell'opzione di recesso da parte di una delle Parti, richiedere una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento o al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per il/i periodo/i richiesto/i, purché non eccedente/i, i 6 mesi decorrenti dalla scadenza del contratto.

Intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012).

L'Amministrazione si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

Art. 4 – Pagamento del premio - decorrenza della garanzia –regolazione premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché la prima rata di premio venga versata entro i 60 giorni successivi al medesimo.

La deroga dei termini di pagamento di cui al primo comma del presente articolo si applica anche ad ogni appendice a titolo oneroso emessa a variazione del contratto, compresa l'eventuale proroga di cui all'art. 3 "Durata del Contratto" della presente Sezione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili come indicati alla Sezione 5 art. 1 Somme assicurate e calcolo del premio. Il premio viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio che il Contraente si impegna a comunicare alla Società entro 120 giorni dal termine del periodo assicurativo di riferimento.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione, formalmente corretta, emessa dalla Società.

Se il Contraente non effettua nel termine anzidetto la comunicazione dei dati, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta. Nel caso in

cui entro il termine sopra indicato il Contraente non abbia inoltrato alcuna comunicazione si intenderà che i valori delle partite assicurate non hanno subito variazioni durante l'annualità trascorsa.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più regolazione).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione

I premi possono essere pagati alla Società Assicuratrice, anche per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n. 40 , ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del C.C. nei confronti della Società stessa.

Art. 5 - Variazione del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto, tali che se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe assunto il rischio o l'avrebbe l'assunto per un premio più elevato.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato per iscritto alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

In caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio con effetto dalla rata successiva dalla data di comunicazione del Contraente e/o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso di cui all'Art. 1897 del Codice Civile.

Le variazioni che devono essere comunicate riguardano circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento di rischio rilevante, pertanto il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Art. 6 – Revisione dei prezzi

E' ammessa la revisioni prezzi di contratto ai sensi dell'art 60 del D. Lgs.36/2023 e dell'allegato II.2-bis al medesimo, a condizione che non venga alterata la natura generale del contratto.

La revisione prezzi si applica al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo della fornitura/servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e opera nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

La clausola di revisione dei prezzi è attivata automaticamente dalla stazione appaltante quando la variazione dell'indice sintetico stabilito nel successivo periodo supera in aumento o in diminuzione la soglia del 5 per cento dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione. Si applica l'allegato II.2-bis.

La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione. In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3 del D. Lgs. n. 36/2023, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'art. 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.

Atteso che il CPV prevalente 66512100-3 non rientra nelle Tabelle (D1 o D2 o D3) dell'allegato II.2-bis, ai fini della determinazione della variazione del prezzo si utilizzerà l'indice IR (Indice della retribuzione contrattuale oraria per la categoria K "Attività finanziarie e assicurative).

Il monitoraggio dell'andamento dell'indice avverrà con frequenza annuale, a partire dall'anno successivo all'inizio del servizio.

L'adeguamento sarà operato sulla base di apposita istruttoria, e, se riconosciuto, si procederà all'integrazione del premio assicurativo.

Nel caso in cui l'adeguamento non fosse riconosciuto la Società avrà diritto di recedere dal contratto assicurativo come previsto all'art. 7 "Disciplina dei casi di recesso" punto 7.4.

Art. 7– Disciplina dei casi di recesso dall'assicurazione

7.1) Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono alla Società, qualora il Contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 180 giorni, mediante dichiarazione da inviare al Contraente entro, e non oltre, tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

7.2) Recesso per aggravamento del rischio

Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio prevista all'Art. 5 "Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto" la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 180 giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata o PEC entro, e non oltre, tre mesi dal giorno in cui la Società ha ricevuto comunicazione circa la variazione del rischio.

7.3) Recesso a seguito di sinistro

Tale condizione non si applica al presente contratto.

7.4) Recesso per mancato accordo ai sensi dell'art. 6 "Revisione dei prezzi"

Al verificarsi delle ipotesi di mancato accordo circa l'adeguamento del premio ai sensi dell'Art. 6 "Revisione dei prezzi" la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 180 giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata o PEC entro, e non oltre, tre mesi dal giorno in cui la Società ha ricevuto comunicazione di mancata accettazione della revisione da parte del Contraente.

In tutti i casi di recesso si conviene quanto segue:

1. La Società, congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire al Contraente tutti i dati di cui all'art. 17 "Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati sopra richiamati.

2. La Società entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte;

3. In caso di recesso con durata del preavviso contrattuale eccedente la scadenza annuale di polizza, la Società rinuncerà ad incassare l'intera quietanza annuale ma emetterà appendice con indicazione del rateo dovuto per il periodo di copertura compreso nell'annualità successiva. Tale appendice dovrà essere pagata nei termini previsti dall'art. 4 "Pagamento del premio – decorrenza della garanzia – regolazione/adeguamento premio".

Art. 8 – Prova del Contratto e modifiche dell'assicurazione

La Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali. Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 9 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e la Società sono tenuto devono essere effettuate con mezzo idoneo a comprovare la data e il contenuto e devono essere indirizzate alla Società e al Contraente oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza. A titolo esemplificativo le comunicazioni possono essere effettuate a mezzo posta elettronica certificata, posta elettronica semplice, raccomandata, corriere ecc.

Art. 10 – Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 11 – Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

In deroga alle prescrizioni ex lege 28/2010 e ss.mm.ii. Le parti individuano sin d'ora e si obbligano ad adire quale Organismo di mediazione competente, esclusivamente quello del luogo ove la Contraente ha sede legale.

Art. 12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 13 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 14 – Ispezioni e verifiche della Società

La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc.. L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benestare dell'Assicurato.

Art. 15 – Titolarità dei diritti nascenti della polizza

La presente polizza è stipulata dal Contraente, ai sensi dell'art. 1891 del C.C., nell'interesse e a favore degli Assicurati. Il **Comune di Cremona** pertanto assume la qualifica di Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l'Assicurazione con il consenso degli Assicurati ed adempie agli obblighi previsti dall'Assicurazione stessa, salvo quelli che, per loro natura, non possono che essere adempiuti dall'Assicurato stesso.

Art. 16 – Estensione territoriale

L'assicurazione vale nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano e in tutti Stati indicati sul Certificato Internazionale di Assicurazione (carta verde) del veicolo assicurato.

Art. 17 – Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio

La Società, entro 3 mesi dal termine di ogni annualità assicurativa, 180 giorni prima della scadenza finale del contratto e in tutti i casi di recesso, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio (data sinistro, numero sinistro, descrizione sintetica) aggiornato a non oltre 30 giorni precedenti, dei sinistri denunciati così suddiviso:

- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri senza seguito/respinti.

L'elaborato dovrà essere fornito in formato excel sia in formato modificabile che in formato non modificabile.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, e ottenere dalla Società, un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate, pertanto la Società, a semplice richiesta del Contraente/Broker incaricato, si impegna a fornire, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, la statistica sinistri aggiornata.

L'obbligo di fornire i dati relativi ai sinistri permane fino alla definizione dell'ultima posizione di sinistro aperta sul contratto, ancorché successiva alla scadenza naturale dello stesso.

Art. 18 – Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente Polizza al broker incaricato Willis Italia Spa – n. iscrizione RUI n. B000083306.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa.

Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Nella formulazione del premio la Società ha tenuto conto anche del costo della provvigione per il servizio di brokeraggio assicurativo, attualmente previsto nella misura del 8% del premio imponibile.

Nell'eventualità la gestione del presente contratto sia affidata ad un corrispondente o Coverholder di Lloyd's Insurance Company, si prende e si da atto che:

Ogni comunicazione effettuata al corrispondente si considererà come effettuata alla Società(Assicuratori);

Ogni comunicazione effettuata dal corrispondente si considererà come effettuata dalla Società (Assicuratori).

Ogni comunicazione effettuata al Broker incaricato dal corrispondente s'intenderà come fatta all'Assicurato;

Ogni comunicazione effettuata dal Broker incaricato al corrispondente si intenderà come effettuata dal Contraente/Assicurato stesso.

Art. 19 - Tracciabilità dei Flussi Finanziari ex Legge 136/2010 e s. m. e i.

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 20 – Coassicurazione e delega (valida solo in caso di coassicurazione)

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio e ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto esclusa fin d'ora ogni responsabilità solidale.

La Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto alla gestione del contratto per loro conto. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Coassicuratrice Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 21 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.

La Società, in qualità di assicuratore e/o riassicuratore, non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Art. 22 – Trattamento dei dati

Ai sensi del Dlgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 e s.m.i, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

SEZIONE 3 – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art.1 – Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi di cui alla Sezione 5, e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati indicati alla Sezione 1, Art. 3), anche se cagionati con colpa grave, utilizzati in occasione di missioni, trasferte o per adempimenti di servizio, compreso il servizio di reperibilità fuori dall'ufficio, sia all'interno che all'esterno del territorio comunale, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi, in conseguenza di:

- a) Incendio, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e di scoppio del serbatoio stesso, azione del fulmine (anche senza successivo incendio);
- b) furto totale o parziale (consumato o tentato), rapina ed estorsione. Sono parificati ai danni da furto/rapina/estorsione quelli causati al veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina o di estorsione del veicolo stesso e dei suoi componenti ed accessori o di oggetti non assicurati posti all'interno dello stesso, compresi i danni materiali e diretti da effrazione o da scasso. Per ciò che concerne i danni subiti dal veicolo assicurato dopo il furto o la rapina o l'estorsione per effetto della circolazione la garanzia non opera per i danni alle parti meccaniche non conseguenti a collisione e per quelli consistenti unicamente in abrasione dei cristalli.;

- c) ribaltamento, uscita di strada, collisione con altri veicoli, persone e/o animali, urto con ostacoli di qualsiasi genere verificatisi durante la circolazione;
- d) traino attivo e/o passivo, nonché la manovra a spinta o a mano purché conseguenti ad operazioni necessarie a liberare la sede stradale o trasportare il veicolo al luogo di ricovero o riparazione a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- e) danni e/o della perdita del veicolo assicurato avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- f) danni e/o perdita del veicolo assicurato avvenuti in occasione di trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, frane, smottamenti e slavine, terremoti, valanghe, caduta di neve, bora e simili fenomeni atmosferici o naturali;
- g) danni che, la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti e oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie, possono cagionare alle cose assicurate;
- h) la Società rimborserà altresì le spese sostenute per sostituire i cristalli dell'autovettura assicurata a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi;
- i) danni e/o perdita del veicolo assicurato avvenuti in occasione di eventi quali: rottura di ponti, sprofondamento di strade, crolli di edifici, gallerie e manufatti in genere.

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 5)

Art.2 – Prestazioni aggiuntive

Si conviene che la polizza è operante anche per le garanzie aggiuntive di seguito indicate.

A - COSE TRASPORTATE La società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati alla Sezione 5, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dalle cose trasportate nei veicoli assicurati indicati alla Sezione 1 art. 3, esclusivamente se il danno a tali cose si verifica congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza. Restano in ogni caso esclusi dall'Assicurazione gli oggetti preziosi, i gioielli, le pellicce il denaro e qualsiasi titolo rappresentante un valore.

La presente estensione non opera per i veicoli di proprietà del Contraente e/o in uso esclusivo al Contraente a seguito di contratti di noleggio, leasing, comodato ecc.

B - SOCCORSO STRADALE ESTESO AI CASI DI FORATURA

In caso di impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia compreso, a parziale deroga di quanto previsto al punto 6 dell'art. 3 "Eventi esclusi", il caso di foratura di uno o più pneumatici, la Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati alla Sezione 5, ad indennizzare i costi relativi al rimorchio

e o traino fino alla officina più vicina oppure fino all'officina scelta dal conducente purché entro 30 km dal luogo del sinistro.

Sono incluse, nell'importo assicurato, le spese relative alle operazioni di recupero per mettere il veicolo in condizioni di essere trainato o rimorchiato anche nel caso in cui lo stesso risulti fuoriuscito dalla sede stradale e non sia in grado di ritornarvi autonomamente.

Il costo di riparazione/sostituzione dei pneumatici non è compreso.

C - RIPRISTINO DOTAZIONI DI SICUREZZA

La Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 2.000,00 per sinistro le spese sostenute per ripristinare gli airbag, i pretensionatori delle cinture di sicurezza ed i dispositivi antincendio dei veicoli assicurati in seguito ad attivazione degli stessi dovuta a causa accidentale o ad incidente della circolazione.

La garanzia è prestata se il danno non è risarcibile dal responsabile civile, né risulti indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dal contratto.

D – AUTO SOSTITUTIVA

In caso di impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia che comporti che il veicolo risulti non riparabile oppure possa essere reso utilizzabile con una riparazione che necessiti di oltre otto ore di manodopera (certificate dall'officina) la Società si obbliga fino alla concorrenza degli importi indicati alla Sezione 5, ad indennizzare i costi documentati relativi al noleggio di un'autovettura sostitutiva di cilindrata fino a 1.600 cc, a chilometraggio illimitato per il n. di giorni preventivati per la riparazione del veicolo ma con il massimo di 30 giorni. Restano a carico del danneggiato le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le eventuali franchigie e assicurazioni aggiuntive a quelle prestate con l'autovettura messa a disposizione.

La garanzia è prestata fino a concorrenza dell'importo indicato nella Sezione 5 art. 2 Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

E – IMBRATTAMENTO INTERNI PER SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA

La Società si obbliga fino alla concorrenza degli importi di cui alla sezione 5) dei danni provocati alle parti interne del veicolo assicurato dal trasporto occasionale di vittime di incidenti di circolazione sino al luogo di soccorso medico. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione.

Il trasporto deve essere comprovato da idonea dichiarazione rilasciata dal posto di soccorso, dal medico intervenuto o dall'Autorità competente e le spese sostenute devono essere certificate da regolare fattura

Art.3 – Eventi esclusi

La Società non è obbligata a indennizzare i danni:

1. causati da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od

insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;

2. causati da esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3. causati da dolo del Contraente, dell'Assicurato e del Conducente;
4. derivanti dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
5. avvenuti quando il veicolo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
6. alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) salvo che si siano verificati congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza. Sono tuttavia inclusi eventuali danni indiretti ai pneumatici purché strettamente necessari al ripristino della corretta funzionalità del veicolo assicurato.
7. causati da guida in stato di ebbrezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti sanzionata ai sensi degli art. 186 e 187 del Codice della Strada;
8. alle cose trasportate (salvo quanto previsto all'art. 2 lettera A della sezione 3).

SEZIONE 4 - GESTIONE DEI SINISTRI

Art.1 – Obblighi in caso di sinistro

Entro 45 giorni dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza, il Contraente deve trasmettere alla Società o al Broker, una dettagliata denuncia contenente la data ed il luogo del sinistro, le modalità e le causali dell'evento dannoso, la natura e l'entità (almeno approssimativa) dei danni subiti nonché gli estremi dell'Assicurato, del danneggiato, dell'Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni e copia della patente di guida del conducente.

In caso di furto o rapina del veicolo o comunque in caso di evento doloso l'Assicurato deve altresì presentare denuncia del sinistro alla Pubblica Autorità ed inviarne copia alla Società.

Nel caso in cui il furto/rapina si sia verificato in uno Stato Estero, oltre alla copia della denuncia alle Autorità Estere deve essere presentata anche copia di denuncia alle autorità Italiane.

In caso di perdita totale, l'Assicurato dovrà poi fornire alla Società dichiarazione di perdita di possesso del veicolo rilasciata del PRA.

A richiesta della Società il Contraente/Assicurato dovrà fornire:

- copia dell'autorizzazione alla missione/adempimento fuori dall'ufficio;
- dichiarazione sottoscritta dall'Assicurato che il sinistro è avvenuto in occasione dell'espletamento del mandato, incarico, missione per conto dell'Ente;
- copia del libretto di circolazione del veicolo danneggiato;
- copia della polizza RCA e ARD del veicolo danneggiato;

copia della patente del conducente.

Art.2 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art.3 – Determinazione dell'ammontare del danno

L'indennizzo viene determinato senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Si intendono assicurati gli optional e gli accessori stabilmente installati nei veicoli, compresi gli allestimenti speciali.

In caso di **danno totale** la Società rimborserà il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero, fino alla concorrenza del massimale ed al netto della franchigia rispettivamente indicati alla Sezione 5;

Ferma la franchigia ed il massimo indennizzo in precedenza richiamati, in caso di perdita totale del veicolo la Società rimborserà all'Assicurato:

- il prezzo di listino se il sinistro è avvenuto nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione;
- il valore riportato nei listini Quattroruote (o valore peritale se il veicolo non è quotato su Quattroruote), se il sinistro è avvenuto successivamente ai primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione

Anche in caso di danno totale, l'indennizzo non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Nel caso in cui le spese per la riparazione del veicolo superino il 75% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e l'Assicurato proceda alla demolizione del relitto, il danno parziale verrà parificato al danno totale.

In caso di **danno parziale**, il valore dell'indennizzo viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che [non verrà applicato nessun degrado indipendentemente dall'anno di prima immatricolazione del veicolo.](#)

Si precisa che non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie, apportate al veicolo in occasione della riparazione nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso o altri eventuali pregiudizi anche fiscali.

L'imposta sul valore aggiunto concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente in quanto l'Assicurato non abbia diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti al momento del sinistro.

Art.5 – Procedura per la valutazione del danno - Mandato dei periti

La liquidazione dell'indennizzo viene effettuata mediante accordo tra le parti stesse, oppure, a richiesta anche di una sola di esse, tra due Periti che le Parti devono nominare una per ciascuna. In caso di disaccordo viene eletto un terzo dai due nominati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto, ed i tre Periti decideranno a maggioranza di voti.

Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

I risultati della liquidazione concretati dai Periti concordi, ovvero dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste sin da ora a qualsiasi impugnativa.

Ciascuna della Parti sopporta le spese del proprio Perito; quelle del terzo fanno carico per metà all'Assicurato che conferisce alla Società la facoltà di liquidare dette spese e di prelevare la sua quota dall'indennizzo spettantegli.

Art.6 – Identificazione dei veicoli

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe assicurate, nonché delle generalità delle persone che utilizzano tali veicoli.

Per l'identificazione di tali elementi si farà riferimento a:

le risultanze dei registri o di altri documenti equipollenti sui quali il Contraente si impegna a registrare in modo analitico:

1. data e luogo della trasferta/missione/servizio ecc;
2. generalità del soggetto autorizzato alla trasferta/missione/servizio/reperibilità;
3. indirizzi di partenza e di arrivo;
4. numero di targa del veicolo utilizzato;
5. numero dei chilometri percorsi per la trasferta/missione/servizio/reperibilità anche se non rimborsabili dall'Ente.

Tali registri o documenti equipollenti dovranno essere tenuti dal Contraente costantemente aggiornati e messi a disposizione in qualsiasi momento delle persone incaricate dalla Società di effettuare accertamenti e controlli.

Art.7– Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun motivo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art.8 – Riparazioni

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere per tale titolo diritto a particolari indennità.

Qualora tuttavia il perito incaricato dalla Società non provveda a visionare il veicolo danneggiato entro 8 giorni dalla data di ricevimento della denuncia del sinistro da parte della Società o del Broker, l'Assicurato è autorizzato a procedere alle riparazioni fermi restando gli obblighi di cui al comma precedente.

Art.9 – Recuperi

Limitatamente alla garanzia furto/rapina il Contraente/Assicurato è tenuto, non appena abbiano notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare subito la Società. Il valore del recuperato realizzato prima del pagamento dell'indennizzo (nonostante l'eventuale già avvenuto rilascio della quietanza) sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso. Quanto fosse recuperato dopo il pagamento diviene di proprietà della Società che subentra nei diritti dell'Assicurato fino alla concorrenza di quanto pagato. Se il valore di quanto recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero, è superiore all'indennizzo pagato, si procederà alla restituzione dell'eccedenza all'Assicurato. L'Assicurato qualora la Società eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perché questa ne ottenga la piena disponibilità. In caso contrario può richiedere di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto.

Art. 10 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato al proprietario del veicolo o ai suoi eredi nei seguenti termini:

- per i danni parziali e per i danni totali non cagionati da atti dolosi, entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.
- per i danni totali verificatisi in occasione di furto/rapina/atti dolosi di terzi non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia all'Autorità Giudiziaria, con riserva della Società di ottenere dall'Assicurato, alla presentazione della documentazione ufficiale P.R.A., il rimborso delle eventuali somme corrisposte per le quali non esisteva titolo alla percezione.

Art.11 - Rinuncia all'azione di surroga

Salvo il caso di dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato la Società rinuncia all'azione di rivalsa ai sensi dell'art. 1916 del C.C. nei confronti del conducente e dei trasportati del veicolo danneggiato.

SEZIONE 5 - SOMME ASSICURATE CALCOLO DEL PREMIO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

Art.1 – Somme assicurate e calcolo del premio

VEICOLI ISCRITTI AL PRA DI PROPRIETA' E/O IN USO A DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, ALTRI SOGGETTI AUTORIZZATI DAL COMUNE DI CREMONA/ FONDAZIONE AMILCARE PONCHIELLI A SERVIRSI DEL PROPRIO VEICOLO PER MOTIVI DI SERVIZIO		
Massimale a P.R.A. per singolo veicolo/sinistro	€	€ 40.000,00
Percorrenza chilometrica prevista (minima)	Km	25.000
Premio lordo €/Km da applicare per il conteggio della regolazione premio attivo.	€

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	€	.=
Imposte	€	.=
TOTALE PREMIO MINIMO COMUNQUE ACQUISITO	€	.=

Art.2 – Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Si conviene che per le singole garanzie sotto riportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie per singolo veicolo e sinistro.

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	SCOPERTI – FRANCHIGIE
Sezione 3, Art, 1, lettera a) incendio/fulmine	€ 40.000,00 P.R.A.	Nessuna
Sezione 3, Art, 1, lettera b) furto		Nessuna
Sezione 3, Art, 1, lettera c) ribaltamento/uscita di		Nessuna

strada/collisione/urto		
Sezione 3, Art, 1, lettera d) traino/manovra a spinta o a mano		Nessuna
Sezione 3, Art, 1, lettera e) eventi sociopolitici e atti vandalici		Nessuna
Sezione 3, Art, 1, lettera f) eventi atmosferici		Nessuna
Sezione 3, Art, 1, lettera g) caduta aeromobili ecc.		Nessuna
Sezione 3, Art, 1, lettera i) caduta ponti ecc.		Nessuna
Sezione 3, Art. 1, lettera h) Cristalli	€ 1.000.=	Nessuna
Sezione 3 Art. 2 – Cose Trasportate	€ 2.500,00.=	Nessuna
Sezione 3 Art. 2 – Soccorso Stradale	€ 1.000,00.=	Nessuna
Sezione 3 art. 2 – Ripristino dotazioni di sicurezza	€ 2.000,00	Nessuna
<i>Sezione 3 Art. 2 – Auto sostitutiva (se accettata variante migliorativa)</i>	€ 500,00.=	Nessuna
<i>Sezione 3 Art. 2 – imbrattamento interni (se accettata variante migliorativa)</i>	€ 500,00.=	Nessuna

Nessun altro limite, sottolimito, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.

Art.3 – Riparto di coassicurazione (IN CASO DI COASSICURAZIONE)

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

Il Contraente

La Società

Art. 4 – Clausole vessatorie

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le seguenti clausole:

Sezione 2 Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Sezione 2 Art. 2 Assicurazione presso diversi assicuratori

Sezione 2 Art. 3 Durata del contratto

Sezione 2 Art. 4 Pagamento del premio – decorrenza della garanzia – regolazione del premio

Sezione 2 Art. 5 Aggravamento del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Sezione 2 Art. 7 Disciplina dei casi di recesso dall'assicurazione

Sezione 2 Art. 1 Foro competente

Sezione 2 Art. 16 Estensione territoriale

Sezione 2 Art. 17 Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio

Sezione 2 Art. 20 Coassicurazione e delega

Sezione 2 Art. 21 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Sezione 3 Art. 3 Eventi esclusi

Sezione 4 Art. 4 Determinazione/Valutazione del danno

E' facoltà della Società estendere l'indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del C.C. che, a tal fine, dovrà provvedervi in sede di emissione dei documenti contrattuali.

La Società
